sindacali, degli istituti di tutela e di assistenza dei lavoratori e di tutti gli uffici pubblici per avere in ogni momento conoscenza della mano d'opera disponibile nel Regno.

(*È approvato*).

ART. 5.

Le Amministrazioni dello Stato, delle provincie, dei comuni ed in generale tutti gli uffici ed enti pubblici, che eseguono o per conto dei quali siano eseguiti lavori, debbono segnalare al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna, il fabbisogno di mano d'opera che sia necessario importare da altre provincie facendo conoscere la natura e l'importo delle opere, la loro presumibile durata e il numero medio giornaliero di operai che nelle opere stesse possono trovare impiego.

A questo articolo l'onorevole Felicioni, ha presentato il seguente emendamento, sottoscritto anche dagli onorevoli Lojacono, Ascione, Venturi, Pierantoni, Tanzini, Mezzetti, Peretti, Angelini Franco: « *Sopprimere le parole*: il fabbisogno di mano d'opera che sia necessario importare da altre provincie facendo conoscere ».

Il Governo accetta questo emendamento?

GIUNTA, *sottosegretario di Stato per la Presidenza*. Lo accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore?

MUZZARINI, *relatore*. Mi rimetto al Governo.

PRESIDENTE. Il relatore deve dichiarare se accetta o no l'emendamento.

MUZZARINI, *relatore*. Poichè lo ha accettato il Governo, lo accetta anche la Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 5 con l'emendamento proposto dall'onorevole Felicioni ed accettato dal Governo e dalla Commissione:

Le Amministrazioni dello Stato, delle provincie, dei comuni ed in generale tutti gli uffici ed enti pubblici, che eseguono o per conto dei quali siano eseguiti lavori, debbono segnalare al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna, la natura e l'importo delle opere, la loro presumibile durata e il numero medio giornaliero di operai che nelle opere stesse possono trovare impiego.

Metto a partito l'articolo 5 così emendato.

(*È approvato*).

ART. 6.

La mano d'opera occorrente per i lavori di qualsiasi natura, comunque eseguiti a carico o con contributi e sussidi sul bilancio dello Stato, dovrà essere richiesta agli uffici di collocamento, i quali vi provvederanno dandone immediata comunicazione al Commissariato per le migrazioni.

Il Commissariato per le migrazioni, avuta conoscenza della natura e dell'entità dei lavori da eseguirsi, a suo giudizio insindacabile, potrà disporre che una parte della mano d'opera da impiegare sia tratta da altre provincie.

I contravventori alle norme contenute nel 1° comma del presente articolo, saranno passibili delle penalità contemplate nell'articolo 14 del Regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003.

(*È approvato*).

ART. 7.

Lo spostamento di gruppi di lavoratori e di famiglie coloniche da una provincia per l'impiego in altra provincia dovrà essere sempre disposto o autorizzato dal Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna.

Il Commissariato, d'accordo con il Ministero delle corporazioni, ha facoltà di richiedere alle competenti Associazioni sindacali, e, nel caso di disaccordo, alle competenti sezioni del Consiglio nazionale delle corporazioni, la revisione e la modificazione dei patti collettivi di lavoro vigenti nelle provincie di immigrazione, al fine di agevolare le correnti migratorie e di colonizzazione.

A questo articolo l'onorevole Olivetti ha proposto il seguente emendamento:

« *Al 2° comma alle parole:* richiedere alle competenti Associazioni sindacali e, nel caso di disaccordo, alle competenti sezioni del Consiglio nazionale delle corporazioni, *sostituire le parole:* promuovere presso gli organi compenti a sensi delle vigenti leggi ».

Onorevole Olivetti intende svolgerlo?

OLIVETTI. Non occorre.

PRESIDENTE. Il Governo accetta questo emendamento?

GIUNTA, *sottosegretario di Stato per la Presidenza*. Lo accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore?

MUZZARINI, *relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 7 con l'emendamento proposto dall'onorevole Olivetti e accettato dal Governo e dalla Commissione.